



Circolare n. 21/2022 - Prot. n. 223/2022 del 01/06/2022

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
servizioregreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
*Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 21 - Prot. n. 223/2022

Roma, 1 giugno 2022

Oggetto: Corte di Giustizia Europea: Sentenza su impresa mandataria, possesso dei requisiti ed esecuzione delle prestazioni dell'appalto in misura maggioritaria.

Cari Presidenti,

la Corte di Giustizia UE, con la **sentenza 28 aprile 2022 (C-642/2020)**, ha dichiarato la non conformità alle direttive UE di riferimento dell'art. 83, comma 8, III periodo, del nostro Codice con un passaggio motivazionale netto: *"L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria"*.

L'articolo 83, comma 8, III periodo, del Codice, come noto, prevede che in caso di partecipazione di un raggruppamento di operatori economici ad una procedura ad evidenza pubblica *"la mandataria [debba] in ogni caso... possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Tale previsione, priva ab origine di un supporto normativo nelle Direttive citate, intendeva evitare che la mandataria, all'interno di un raggruppamento, potesse assumere una posizione secondaria, dovendo la stessa essere il soggetto maggiormente qualificato ed affidatario della parte principale, appunto maggioritaria, dell'appalto.


La pronuncia in questione, immediatamente esecutiva ed applicabile nel nostro ordinamento, era stata già parzialmente anticipata da interpretazioni recenti. Infatti la nota illustrativa al nuovo bando-tipo ANAC n.1/2021 (al par. 11), prevede che *“Tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possenga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti ciò non vuol dire che il ruolo della mandataria debba necessariamente essere svolto dall'impresa con il fatturato maggiore”*. Sulla base della medesima logica si stava anche consolidando un orientamento che riteneva legittime le partecipazioni paritarie (TAR Veneto, Sez. II, 24.01.2020, n. 161).

La Corte di giustizia supera completamente il problema e, in applicazione dei *principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 TFUE*, censura l'articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui fissa condizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2014/24, la quale, nei fatti, si limitava soltanto ad autorizzare l'amministrazione aggiudicatrice a prevedere nel bando di gara che alcuni compiti essenziali fossero svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici.

Tale previsione dovrebbe essere recepita nel nuovo codice dei contratti pubblici.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581